

# Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

del 7 dicembre 1998 (Stato 22 dicembre 2003)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 21 capoverso 2, 60 capoverso 4, 63, 64 capoverso 2 e 65 capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (legge sull'agricoltura),

*ordina:*

## Sezione 1: Impianti viticoli

### Art. 1 Superficie viticola

<sup>1</sup> Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto.

<sup>2</sup> La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m<sup>2</sup> al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

### Art. 2 Nuovi impianti

<sup>1</sup> Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.

<sup>2</sup> I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:

- a. l'altitudine;
- b. la declività e l'esposizione del declivio;
- c. il clima locale;
- d. la natura del suolo;
- e. le condizioni idrologiche del suolo;
- f. l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.

<sup>3</sup> Per nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, i Cantoni possono sostituire l'obbligo dell'autorizzazione con l'obbligo della notifica.

<sup>4</sup> Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m<sup>2</sup> i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore,

RU 1999 86

<sup>1</sup> RS 910.1

sempreché quest'ultimo non possieda né coltivi nessun'altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie più esigua e prevedere l'obbligo di notifica.<sup>2</sup>

<sup>5</sup> Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.

### **Art. 3** Ricostituzione di superfici viticole

<sup>1</sup> È considerata ricostituzione:

- a. la superficie viticola ripiantata dopo un'interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;
- b. l'innesto di un nuovo tipo di vitigno; o
- c. la sostituzione di singoli ceppi se questa comporta che le iscrizioni nel catasto viticolo non siano più veridiche.

<sup>2</sup> La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l'iscrizione nel catasto viticolo.

<sup>3</sup> Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m<sup>2</sup>, i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, non sottostanno all'obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere tale obbligo.

<sup>4</sup> Il Cantone disciplina la procedura di notifica.

### **Art. 4** Catasto viticolo

<sup>1</sup> Il catasto viticolo descrive i fondi con superfici viticole e con superfici comprese in una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici:

- a. il nome del gestore o del proprietario;
- b. il Comune di ubicazione;
- c. il numero di particella;
- d. la superficie in m<sup>2</sup>;
- e. i vitigni e la quota di superficie destinata a ciascuno di essi;
- f. le denominazioni consentite per il vino prodotto con uva della superficie viticola;
- g. se del caso l'esclusione della superficie viticola dalla produzione commerciale di vino.

<sup>2</sup> I Cantoni possono rilevare altri dati.

<sup>3</sup> Possono rinunciare a registrare superfici viticole piantate secondo l'articolo 2 capoverso 4.

<sup>4</sup> Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

**Art. 5** Ammissione alla produzione commerciale di vino

<sup>1</sup> Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole

- a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all'articolo 2 capoverso 2.
- b. sulle quali è stata esercitata regolarmente prima del 1999 la viticoltura commerciale;
- c. per le quali l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un nuovo impianto e sulle quali l'impianto è stato effettivamente eseguito entro dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Se la coltivazione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l'ammissione decade.

<sup>3</sup> La vendita di vino come pure di uve o di mosto d'uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione commerciale di vino.

**Art. 6** Vigneti impiantati illecitamente

<sup>1</sup> Il Cantone dispone l'estirpazione delle viti impiantate illecitamente.

<sup>2</sup> Il gestore o il proprietario del fondo deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione. Scaduto questo termine, il Cantone estirpa le viti a spese del contravventore.

**Art. 7** Ammissione nell'elenco dei vitigni

<sup>1</sup> Per ammettere un vitigno nel relativo elenco sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:

- a. la resa per unità di superficie;
- b. il tenore naturale in zucchero;
- c. il tenore globale in acidi;
- d. la sensibilità alle malattie.

<sup>2</sup> Per i vitigni che servono alla produzione di vini, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

## Sezione 1a:<sup>3</sup> Riconversione di superfici viticole nel 2004-2011<sup>4</sup>

### Art. 7a Contributi di riconversione

<sup>1</sup> Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:<sup>5</sup>

- a. fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m<sup>2</sup> (0,08 l/m<sup>2</sup>) inferiore a quello menzionato nell'articolo 14 capoverso 2;
- b. vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione commerciale di vino, e
- c. escludono dai contributi di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto.

<sup>2</sup> Per riconversione si intende l'estirpazione, dopo la vendemmia, dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso dell'anno seguente; anche il sovrainnesto è considerato riconversione.

<sup>3</sup> Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione commerciale di vino.

<sup>4</sup> Per le superfici viticole inferiori a 500 m<sup>2</sup> non viene versato alcun contributo.

### Art. 7b Aveni diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di fondi che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell'articolo 7a.

### Art. 7c Importo dei contributi

<sup>1</sup> L'importo dei contributi è calcolato sulla base seguente:

|  | fr./ha   |
|--|----------|
| Declività inferiore al 30 %                              | 20 000.– |
| Declività dal 30 al 50 %                                 | 27 500.– |
| Declività superiore al 50 % e vigneti in zone terrazzate | 35 000.– |

<sup>2</sup> Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>6</sup> sui pagamenti diretti.

<sup>3</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1757).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>6</sup> RS **910.13**

**Art. 7d** Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni

<sup>1</sup> Il credito annuale concesso viene ripartito fra i Cantoni in funzione della superficie sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau.

<sup>2</sup> Se al 15 maggio un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attribuitigli per l'anno seguente, l'Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.<sup>7</sup>

**Art. 7e** Domande

<sup>1</sup> La domanda dev'essere presentata al Cantone entro il 15 aprile dell'anno precedente la ricostituzione; può essere presentata al più presto alla data fissata dal Cantone.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del proprietario e del gestore;
- b. nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la particella;
- c. numero di catasto della particella;
- d. superficie interessata in m<sup>2</sup>;
- e. menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»;
- f. varietà coltivata sulla particella alla data della domanda;
- g. varietà sostitutiva scelta.

<sup>3</sup> Qualora il richiedente non fosse proprietario del fondo, alla domanda va allegato un documento che attesti il consenso del proprietario.

**Art. 7f** Considerazione e trattamento delle domande

<sup>1</sup> Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine d'entrata presso il Cantone e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il Cantone.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Il giorno in cui il credito si esaurisce, la somma restante è attribuita in funzione della superficie, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese in considerazione riguardano superfici equivalenti, la somma restante è ripartita in parti uguali fra tali superfici.

<sup>3</sup> Il Cantone esamina le domande e determina l'importo totale dei contributi per domanda.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

<sup>4</sup> I Cantoni possono statuire che le domande soprannumerarie siano considerate come inoltrate per l'anno seguente.

**Art. 7g<sup>10</sup>**      Notifica all'Ufficio federale

Entro il 15 maggio dell'anno che precede la riconversione, i Cantoni notificano all'Ufficio federale l'importo totale dei contributi che accorderanno nonché l'importo dei contributi che sarebbe stato necessario per soddisfare le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.

**Art. 7h**          Prove

<sup>1</sup> Il gestore o il proprietario deve fornire al Cantone, prima della fine di luglio dell'anno della riconversione, i documenti che provano l'avvenuta riconversione. Vanno allegati:

- a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitutiva e la superficie ricostituita;
- b. una copia della fattura del vivaista.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l'importo dei contributi.

**Art. 7i<sup>12</sup>**      Versamento dei contributi

<sup>1</sup> L'Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto prima della fine dell'anno della riconversione.

<sup>2</sup> I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale, prima della fine del mese di settembre dell'anno della ricostituzione, le decisioni definitive e un elenco ricapitolativo indicante almeno il nome del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata e la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.

**Art. 7j<sup>13</sup>**      Sorveglianza

L'Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il Cantone.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

## Sezione 2: Controllo della vendemmia

### Art. 8 Oggetto

<sup>1</sup> Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.

<sup>2</sup> Il controllo della vendemmia indica per ogni singola partita d'uva:

- a. il viticoltore;
- b. il vinificatore;
- c. l'ubicazione o il numero di particella;
- d. il vitigno;
- e. il quantitativo;
- f. il tenore naturale in zucchero.

<sup>3</sup> Il tenore naturale in zucchero deve essere determinato, prima della trasformazione, mediante un rifrattometro ammesso dall'Ufficio federale di metrologia.

<sup>4</sup> I Cantoni disciplinano e sorvegliano il controllo della vendemmia. La Confederazione assume, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, dal 60 all'80 per cento dei costi del controllo.

### Art. 9 Notifica e rapporto

<sup>1</sup> I Cantoni notificano all'Ufficio federale entro la fine di novembre i dati statistici secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>14</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

## Sezione 3: Designazione e classificazione

### Art. 10<sup>15</sup>

### Art. 11<sup>16</sup> Denominazione d'origine controllata

<sup>1</sup> La denominazione d'origine controllata (DOC) designa uve, mosti d'uva e vini di qualità che:

- a. provengono da un'area determinata geograficamente quale un Cantone, una regione, un Comune, una località, uno château o un podere;

<sup>14</sup> RS 431.012.1

<sup>15</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

- b. adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1;
- c. soddisfano le esigenze supplementari stabilite dal Cantone, che definiscono almeno i criteri seguenti:
  - 1. la delimitazione delle zone di produzione,
  - 2. i vitigni,
  - 3. i metodi di coltivazione,
  - 4. i tenori naturali minimi in zucchero,
  - 5. la resa massima per unità di superficie,
  - 6. le tecniche di vinificazione,
  - 7. l'analisi e l'esame organolettico.

<sup>2</sup> I vini a denominazione d'origine controllata possono provenire soltanto da uve raccolte nell'area geografica interessata che adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1.

<sup>3</sup> I Cantoni interessati possono estendere oltre i confini cantonali una denominazione d'origine controllata, qualora la superficie viticola costituisca un'entità geografica ben determinata.

#### **Art. 12** Denominazione di provenienza

<sup>1</sup> La denominazione di provenienza designa uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica.

<sup>2</sup> I prodotti con denominazione di provenienza possono derivare soltanto da uve raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della categoria 2 (art. 14).

<sup>3</sup> Se l'indicazione tradizionale si riferisce a superfici viticole site in un solo Cantone, quest'ultimo può definire le condizioni di produzione nell'ambito dei requisiti della categoria 2.

#### **Art. 13** Registrazione

<sup>1</sup> I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d'origine controllata e di provenienza. Lo trasmettono all'Ufficio federale.<sup>17</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale allestisce un elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera e lo pubblica periodicamente.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

**Art. 14**<sup>18</sup> Classificazione

<sup>1</sup> Le partite d'uva sono classificate in tre categorie:

- a. categoria 1: uve che consentono di ottenere vini a denominazione d'origine controllata;
- b. categoria 2: uve che consentono di ottenere vini con indicazione di provenienza;
- c. categoria 3: uve che consentono di ottenere vini senza denominazione d'origine controllata né indicazione di provenienza.

<sup>2</sup> Per essere classificate in una di queste tre categorie, le partite d'uva devono raggiungere i tenori naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti:

|             | Vitigni bianchi | Vitigni rossi  |
|-------------|-----------------|----------------|
| Categoria 1 | 14,8 % (60°Oe)  | 15,8 % (65°Oe) |
| Categoria 2 | 14,4 % (58°Oe)  | 15,2 % (62°Oe) |
| Categoria 3 | 13,6 % (55°Oe)  | 14,4 % (58°Oe) |

<sup>3</sup> La resa per la categoria 1 è limitata come segue:

| Vitigni bianchi   |                         | Vitigni rossi     |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| kg/m <sup>2</sup> | l/m <sup>2</sup> (vino) | kg/m <sup>2</sup> | l/m <sup>2</sup> (vino) |
| 1,4               | 1,12                    | 1,2               | 0,96                    |

<sup>4</sup> I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie 2 e 3.

<sup>5</sup> In caso di limitazione della resa secondo il peso dell'uva, i Cantoni possono prevedere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all'articolo 16.

<sup>6</sup> I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.

**Art. 15** Trattamento separato secondo le qualità

<sup>1</sup> Uve, mosti d'uva e vini devono essere vendemmciati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le denominazioni e le categorie.

<sup>2</sup> Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 1° marzo 1995<sup>19</sup> sulle derrate alimentari.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

<sup>19</sup> RS 817.02

**Art. 16** Declassamento

Le partite d'uva, i mosti d'uva o i vini che non corrispondono alle esigenze per una denominazione o una categoria vengono esclusi dalla denominazione, oppure classificati in una categoria inferiore.

**Sezione 4: Certificazione della qualità per l'esportazione****Art. 17**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale è competente per certificare la qualità di mosti d'uva, succhi d'uva e vini destinati all'esportazione.

<sup>2</sup> Esso disciplina la procedura e i metodi di analisi e certificazione della qualità dei vini.

**Sezione 5: Importazione****Art. 18** Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione

Non abbisognano del permesso generale di importazione:

- a. ...<sup>20</sup>
- b. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 nell'ambito del "contingent particulier";
- c. le importazioni provenienti dai propri vigneti secondo l'articolo 22;
- d. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150, escluso il Porto, nell'ambito del contingente preferenziale n. 115.<sup>21</sup>

**Art. 19** Tolleranze d'importazione per le spedizioni

I vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 e 2932, il succo d'uva rosso e bianco delle voci di tariffa 2009.6018, 6021, 6031 come pure 2202.9018, 9041 e le uve fresche da torchiare della voce di tariffa 0806.1021 possono essere importati, in tutti i tipi di traffico escluso quello di deposito, all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e senza permesso generale d'importazione per il fabbisogno privato e per un quantitativo inferiore a 20 kg lordi.

<sup>20</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

**Art. 20** Condizioni speciali per l'assegnazione di quote del contingente doganale

<sup>1</sup> Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d'uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che:

- a. effettuano l'importazione a titolo commerciale; e
- b. adempiono gli obblighi secondo l'articolo 68 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e dell'ordinanza del 28 maggio 1997<sup>22</sup> sul controllo del commercio dei vini.

<sup>2</sup> Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che:

- a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e
- b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mescolta nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.

**Art. 21** Assegnazione delle quote del contingente doganale

<sup>1</sup> Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

<sup>2</sup> Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente per il succo d'uva.

<sup>3</sup> Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» pari a 10 000 hl l'anno sono assegnate secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 1965<sup>23</sup> concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

**Art. 22** Importazioni provenienti dai propri vigneti

<sup>1</sup> Ogni anno possono essere importati 100 l delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 per economia domestica o azienda all'ADC se:

- a. le importazioni avvengono in recipienti con una capacità superiore a 2 l;
- b. viene presentato all'Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione all'ADC, un attestato ufficiale di proprietà rilasciato dall'autorità estera competente.

<sup>2</sup> Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

**Art. 23**<sup>24</sup>

<sup>22</sup> RS **916.146**

<sup>23</sup> RS **0.946.293.492.1**

<sup>24</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1097).

**Sezione 6: ...**<sup>25</sup>**Art. 24****Sezione 7: Disposizioni finali****Art. 25** Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.

**Art. 26**<sup>26</sup> Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003

<sup>1</sup> I Cantoni devono abrogare le disposizioni relative alle denominazioni d'origine entro il 1° gennaio 2008.

<sup>2</sup> Le disposizioni particolari stabilite negli articoli 7a-7j della modifica del 28 maggio 2003<sup>27</sup> dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul vino sono applicabili alle riconversioni del 2004.

**Art. 27**<sup>28</sup>**Art. 28** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>25</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

<sup>27</sup> RU **2003** 1757

<sup>28</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).